

CAPITOLATO D'ONERI

**DELLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FIBRA OTTICA**



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di una coppia di fibra ottica monomodale conforme alla raccomandazione ITU -T G.652, per la connessione tra la sede centrale della Scuola Superiore Sant'Anna (di seguito Scuola), sita in Pisa, Piazza Martiri della Libertà n. 33 e la sede Polo Sant'Anna-Valdera, sita in Pontedera (PI), Via Rinaldo Piaggio n. 34, nonché un servizio di manutenzione sia preventivo che correttivo della suddetta rete di collegamento al fine di preservare il livello originario delle prestazioni e le cui modalità di esecuzione sono descritte negli articoli seguenti.

La connessione deve essere attestata su cassetto ottico con attacchi SC standard fornito dall'aggiudicatario del servizio, da installare negli armadi già predisposti nei locali "Centro Stella" presso entrambe le suddette sedi.

La rete di collegamento deve rispondere agli standard qualitativi della fibra sopraindicata, ITU –T G.652.

I tempi previsti per l'attivazione della connessione sono di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di formalizzazione del contratto ovvero dalla data di avvio anticipato del servizio, come specificato nel successivo art. 5. Al termine delle attività di connessione, le prestazioni svolte e le funzionalità della rete in fibra sono sottoposte a collaudo, ai sensi del successivo art. 7.

L'esecuzione del servizio in appalto deve avvenire secondo il coordinamento dell'Area Servizi Informatici della Scuola, in subordine alle esigenze istituzionali.

ART. 2 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Il servizio di manutenzione preventiva consiste in una ispezione annuale su ogni elemento infrastrutturale e degli impianti che supportano le tratte in fibra, al fine di evitare che l'eventuale deterioramento del loro stato di conservazione e di efficienza sia causa di guasti con conseguente disservizio per la Scuola.

Nel corso di tali ispezioni periodiche, sono effettuate rilevazioni del rispetto dei parametri funzionali mediante misure ottiche di attenuazione, misure di isolamento e di tenuta pneumatica delle muffole.

Del servizio di manutenzione preventiva svolto annualmente deve essere resa alla Scuola entro 20 (venti) giorni dalla sua conclusione, una breve relazione sui tempi, i luoghi e le operazioni tecniche effettuate.

La prima ispezione annuale deve essere svolta entro lo scadere dei primi 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di avvio anticipato del servizio, come specificato nel successivo art. 5.

ART. 3 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA

Il servizio di manutenzione correttiva include tutte le attività di sostituzione e ripristino necessarie a rimuovere le anomalie riscontrate complessivamente sull'impianto, durante le ispezioni periodiche ovvero su segnalazione della Scuola, con l'obiettivo di ristabilire gli standard di qualità di cui all'art. 1.

Al fine di effettuare le segnalazioni di guasto deve essere attivo un numero telefonico predisposto dal fornitore 7 (sette) giorni alla settimana e 24 (ventiquattro) ore il giorno.

Il ripristino delle funzionalità deve avvenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione

del guasto da parte di questa Amministrazione, tenuto conto che l'orario di effettuazione degli interventi di manutenzione correttiva sarà:

Lunedì – Venerdì 8.00 - 20.00; Sabato 8.00 - 18.30.

Qualora l'entità del guasto non consenta il ripristino definitivo ciò va comunicato tempestivamente via fax alla Scuola ed è comunque necessario provvedere entro il termine di 14 (quattordici) ore con un ripristino provvisorio delle funzionalità della rete, mediante l'impiego di mezzi opportuni come cavi di soccorso, giunti provvisori e quanto altro necessario. Il ripristino definitivo deve tuttavia avvenire entro il più breve tempo possibile.

Dopo ogni intervento di riparazione definitiva devono essere eseguiti appositi test relativi ai parametri di attenuazione, isolamento e tenuta pneumatica, da cui risulti il ripristino degli standard trasmissivi preesistenti al guasto.

A fine di ritenere concluso l'intervento di manutenzione correttiva, il fornitore del servizio deve dare riscontro scritto dell'esito dei suddetti test.

ART. 4 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nei casi in cui il fornitore del servizio deve effettuare interventi di manutenzione straordinaria che interessano la tratta in fibra oggetto del presente appalto, ne deve dare comunicazione alla Scuola almeno 15 (quindici) giorni consecutivi prima dell'intervento, specificando la durata dell'intervento e gli effetti sui livelli di trasmissione. La Scuola trasmetterà il proprio consenso entro 2 (due) giorni precedenti alla data proposta dal fornitore, oppure concorderà con quest'ultimo una differente programmazione dell'intervento al fine di minimizzare l'eventuale disservizio, tenuto conto anche del periodo e delle attività istituzionali in corso. Resta fermo che per gli interventi programmati che dovessero comportare l'indisponibilità della connessione, tali attività di manutenzione straordinaria dovranno svolgersi entro gli orari 22:00 – 08:00 e garantendo comunque una disponibilità complessiva del servizio su base annua non inferiore al 99,45 %.

ART. 5 – ADEMPIMENTI PER LA STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO

A seguito della comunicazione di aggiudicazione provvisoria ed entro il termine che sarà fissato dalla Scuola, il provvisorio aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire la documentazione richiesta ai sensi di legge.

Qualora l'aggiudicatario non produca quanto richiesto, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati con l'offerta, la Scuola procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta.

La stipula del contratto avverrà secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 13, del Codice in forma di scrittura privata.

Dalla data di sottoscrizione del contratto decorrerà il periodo di affidamento dell'appalto che avrà durata di anni nove.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di avviare il servizio in pendenza della formalizzazione del contratto, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva. In tal caso l'avvio delle prestazioni sarà dato con apposito verbale redatto in contraddittorio tra l'aggiudicatario e la Scuola e la data di tale verbale sarà riportata nel contratto come termine iniziale del periodo di affidamento.

ART. 6 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 113 del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è pari al 10% dell'importo contrattuale, con eventuale applicazione delle variazioni previste dal medesimo art. 113 c.1.

La fideiussione, a scelta del concorrente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione deve:

- a) indicare testualmente il seguente oggetto: "*Gara con procedura aperta per la fornitura del servizio di noleggio di fibra ottica per la Scuola Superiore Sant'Anna – fideiussione quale cauzione definitiva richiesta all'art. 6 del Capitolato d'oneri*";
- b) in relazione all'appalto in oggetto garantire il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, nonché essere incondizionata e irrevocabile;
- c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- d) prevedere che il pagamento dell'importo garantito avvenga non oltre quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, inoltrata a mezzo lettera raccomandata A/R.

Per ogni altro aspetto si rinvia alla disciplina dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

ART. 7 – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

Entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle attività di connessione formalmente comunicata da parte dell'aggiudicatario, viene effettuato il collaudo atto ad accertare che le prestazioni avvenute siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali. Il collaudo deve includere tutte le misurazioni idonee a verificare la sussistenza degli standard trasmissivi corrispondenti alla tipologia di fibra fornita e si intende superato positivamente ove risulti da apposito verbale tecnico redatto in contraddittorio da entrambe le parti. L'aggiudicatario dovrà fornire l'assistenza materiale necessaria per il regolare e celere svolgimento delle operazioni in parola.

Per tale occasione l'aggiudicatario si obbliga a fornire tutta la documentazione tecnica relativa al collegamento effettuato, con la chiara indicazione quotata della ubicazione e dei percorsi seguiti, la documentazione fotografica riferita ai punti più salienti del collegamento, snodi, pozzetti ecc., le certificazioni e le dichiarazioni di conformità previste dalla vigente normativa in materia, nonché i dati risultanti dalle misurazioni effettuate.

Qualora il collaudo non risultasse positivo, l'aggiudicatario sarà tenuto a sue cure e spese, a rimuovere le parti difettose o i malfunzionamenti, e ad approntare e consegnare quanto necessario in sostituzione entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Resta ferma la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo.

Dalla data dell'avvenuto positivo collaudo, vengono attivati i servizi di manutenzione, sia preventiva che correttiva, le cui prestazioni richiederanno un'esecuzione continuativa per l'intera durata contrattuale e pertanto sarà necessaria una verifica di conformità in corso

d'opera dell'attività svolta.

La verifica di conformità sarà eseguita almeno ogni quadrimestre successivo all'avvenuto positivo collaudo da un soggetto scelto dalla Scuola, fermo restando che quest'ultima si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato.

Con la verifica di conformità dovrà essere accertata periodicamente la piena e regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto ed altresì dovrà essere accertato che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

Il soggetto incaricato della verifica redigerà idoneo processo verbale dei controlli effettuati, rilevando eventuali mancanze riguardo all'esecuzione delle prestazioni avvenute, ovvero verbalizzando la positiva verifica.

Solo al termine del periodo contrattuale sarà rilasciato il certificato di verifica di conformità.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

L'Aggiudicatario è tenuto:

- ad eseguire le prestazioni contrattuali a regola d'arte ed usando la migliore diligenza professionale, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione delle indicazioni impartite dalla Scuola e dei fini d'interesse pubblico della stessa;
- a rispettare la normativa comunitaria e nazionale applicabile all'oggetto del contratto;
- a non apportare variazioni al servizio offerto, senza la preventiva approvazione della Scuola.

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- ogni attrezzatura e mezzo necessari ad effettuare a regola d'arte il servizio richiesto, ivi compresi i componenti per la diagnosi e la risoluzione dei malfunzionamenti da utilizzarsi nel corso del servizio di manutenzione;

- l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e l'assunzione in proprio di ogni responsabilità in caso di infortuni. Risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo alla Scuola o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

A tale riguardo l'aggiudicatario è comunque obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a comunicare altresì con congruo anticipo la tempistica e le modalità di esecuzione dei lavori di installazione dei cassette ottici forniti dal medesimo e di attestazione dei cavi sugli stessi, nonché di successive significative opere di manutenzione che dovessero rendersi necessarie all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, al fine di consentire al Servizio Prevenzione e Protezione della stessa Scuola di effettuare le opportune valutazioni in termini di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 118 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

La Scuola procederà alla verifica della regolarità contributiva previo richiesta del Documento Unico sulla Regolarità Contributiva (DURC). Qualora dovesse essere accertata anche una parziale inadempienza, la Scuola avrà diritto a sospendere immediatamente ogni pagamento, fino a quando l'aggiudicatario, che non potrà sospendere le proprie prestazioni, non avrà prodotto idonea documentazione probatoria

dell'assolvimento degli obblighi, salvo il caso di più gravi violazioni da cui l'ipotesi di risoluzione del contratto contemplata all'articolo seguente. Per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze, l'aggiudicatario non potrà richiedere danni o interessi. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore. Pertanto ha l'obbligo di tenere indenne la Scuola da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connesse alle prestazioni contrattuali.

ART. 9 – INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 120 (centoventi) giorni per l'ultimazione della connessione, come da art. 1, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 250,00.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ulteriori 20 (venti) giorni per l'effettuazione del collaudo, come da art. 7, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 250,00.

Il ritardo rispetto ai termini suddetti oltre i 30 (trenta) giorni complessivi potrà costituire causa di espressa risoluzione del contratto.

Per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di ripristino di 24 (ventiquattro) ore del corretto funzionamento di trasmissione della rete in fibra, in relazione ad interventi di manutenzione correttiva, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 50,00. Nei casi in cui le circostanze del guasto richiedano un ripristino provvisorio, la stessa penale sarà applicata per ogni ora di ritardo rispetto al tempo limite di 14 (quattordici) ore.

Nei casi di manutenzione straordinaria in cui non vengano rispettati gli orari di intervento 22:00 – 08:00 o si ecceda nella indisponibilità del servizio su base annua oltre lo 0,55 %, l'Amministrazione applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai predetti orari o per ogni ora di eccedenza nell'indisponibilità del servizio.

Inoltre si precisa che, inadempienze ripetute o prolungate degli obblighi contrattualmente assunti, anche di lieve entità ma tali da determinare l'insoddisfacente svolgimento del servizio, potranno costituire causa di espressa risoluzione del contratto.

Costituiscono inoltre causa di risoluzione del contratto gravi inadempimenti contrattuali, ai sensi del Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana, quali le seguenti violazioni:

- gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle aree di esecuzione del servizio, mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione, ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale;
- violazione dell'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente questa Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con le finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Per ciascuno dei suddetti casi di risoluzione del contratto, o comunque a causa di altre inadempienze per cui la legge preveda la risoluzione contrattuale, questa

Amministrazione potrà rivolgersi ad altra Società, interpellando innanzitutto i concorrenti alla presente procedura di gara secondo l'ordine di graduatoria delle offerte, ed obbligando l'inadempiente a sostenere anche la maggiore spesa sostenuta rispetto all'importo stabilito contrattualmente, oltre alla possibilità di intraprendere qualsiasi azione legale che la legge preveda.

Per ogni inadempimento, prima di procedere all'applicazione della penale o alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere e di valutare le ragioni del mancato adempimento del fornitore.

Le somme dovute da quest'ultimo a titolo di penale saranno automaticamente trattenute dalla Scuola sugli importi da essa dovuti a titolo di corrispettivo. In caso di insufficienza nel credito del fornitore, la Scuola si soddisferà sulla cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali.

ART. 10 - PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione del servizio in appalto, come risultante dall'offerta economica a corpo presentata in sede di gara dall'aggiudicatario, sarà ripartito in rate quadrimestrali posticipate rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, ovvero alla data di avvio anticipato del servizio, ai sensi dell'art. 5, per un totale di 27 rate.

La prima rata sarà in ogni caso pagata solo a seguito del positivo collaudo dell'attivazione della connessione. Le rate successive alla prima saranno pagate previa positiva verifica di conformità periodica.

L'aggiudicatario dovrà emettere regolari fatture indirizzate alla Scuola Superiore Sant'Anna – U.O. Provveditorato, Via Santa Cecilia n.3 – 56127 Pisa. Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura. Le commissioni bancarie di bonifico applicate dall'istituto cassiere della Scuola, saranno addebitate al creditore decurtandole dal compenso dovuto. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire il servizio in appalto compiuto in ogni sua parte, incluso a titolo esemplificativo, le spese previdenziali ed assistenziali, i costi relativi alla gestione e agli utili d'impresa.

ART. 11 - DIRITTO DI RECESSO

L'Amministrazione ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso all'aggiudicatario sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente effettuati, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto con la Scuola.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI, DIVIETO DI CESSIONE E FORO COMPETENTE

L'aggiudicatario sarà tenuto alla stipulazione del contratto nelle forme di legge. Le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti il contratto di affidamento sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

E' vietato cedere, anche parzialmente, il contratto derivante dall'aggiudicazione del servizio oggetto del presente capitolato, a pena di nullità.

Per qualsiasi controversia inerente il presente capitolato ed il contratto derivante, ove questo istituto fosse attore o convenuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri e nel Disciplinare di gara.

In tutti i casi di contestazione o di contenzioso, che dovessero sorgere tra la Scuola e l'aggiudicatario a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal presente Capitolato d'oneri e dal Disciplinare di gara rispetto al contenuto della documentazione d'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, è sancita la prevalenza di quanto previsto nel presente Capitolato d'oneri e nel Disciplinare di gara, con la sola eccezione delle condizioni migliorative che la Scuola potrà pretendere dall'aggiudicatario con riferimento a quanto proposto ed offerto in sede di gara.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara si fa riferimento al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) e ad ogni altra disposizione vigente in quanto compatibile.